

## Presunzione d'innocenza e divulgazione di notizie giudiziarie

di **Giovanni D'Alessandro**

*(Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico)*

È ben noto che per la Corte costituzionale italiana tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto d'integrazione reciproca e non è dunque possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela dev'essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro"; se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette. In tale contesto va collocato, pertanto, il conflitto tra i vari profili della libertà di manifestazione del pensiero (tra cui il diritto d'informare, il diritto d'informarsi, il diritto di cronaca) e la costellazione dei beni della personalità (tra cui l'onore, la reputazione, la riservatezza).

Si tratta, peraltro, di un conflitto – quest'ultimo – che potremmo ritenere emblematico nelle esperienze giuridiche contemporanee occidentali, a cui non è sempre possibile dare una soluzione categorica, ma che necessita pure, caso per caso, di composizioni bilanciate prudenti, secondo ragionevolezza e proporzionalità (con una delicata e saggia combinazione



tra categorial balancing e ad hoc balancing).

A tale riguardo, le aberrazioni dei c.d. "processi mediatici", in verità, rappresentano qualcosa di davvero paradossale: l'autorità che deve garantire in concreto i diritti dei danneggiati da un'impropria divulgazione di notizie giudiziarie, proprio mediante giudizi ben bilanciati e giustificati, è talvolta quella stessa magistratura da cui provengono le informazioni che violano i diritti da tutelare. Il che contribuisce, certamente, a una perdita di fiducia generalizzata nelle istituzioni che amministrano la giustizia nel nostro Paese.

Quella perversa osmosi tra comunicazione istituzionale di notizie giudiziarie e divulgazione sui media di tali notizie, spesso spettacolarizzate ad arte, costituisce, allora, un fenomeno che in uno Stato costituzionale liberale e democratico non dev'essere consentito.

Questa è la ragione che induce ad attendere con un qualche ottimismo il

compimento dell'iniziativa governativa ancora in itinere per l'attuazione alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza. Presunzione che ha ricevuto un'elaborazione in primis giurisprudenziale, sia nell'ordinamento CEDU sia in quello dell'UE, che ha molto arricchito il significato del secondo comma dell'art. 27 Cost., secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (mentre per l'art. 6, par. 2, della CEDU "ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", e, analogamente, per l'art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE "ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata").

Per quanto è dato leggere sinora nello schema di decreto legislativo AG285, al momento sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (parere da esprimere entro il 16 settembre 2021), sembra che il legislatore, con l'abbrivo delle istituzioni dell'UE, si sia finalmente incamminato verso un pieno ed effettivo riconoscimento di un diritto soggettivo a non essere presentati come colpevoli fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata definitivamente accertata. Diritto che potrà essere fatto valere, com'è inevitabile, sia contro non consentite divulgazioni istituzionali di uffici giudiziari sia contro la conseguente diffusione di notizie giudiziarie diffamatorie sui media.

Nel dare attuazione agli artt. 4, 5 e 10 della direttiva, da leggere alla luce dei punti 16-21 e 44 del "considerando", lo schema di decreto legislativo introduce il divieto, per le "autorità pubbliche" (scil. le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da

un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici), d'"indicare pubblicamente come colpevole" l'indagato o l'imputato in un procedimento penale, prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna. La violazione di tale divieto, oltre a eventuali sanzioni penali o disciplinari e all'obbligo di risarcimento del danno, comporta: a) il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa; b) l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione (della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato; c) il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via di urgenza al tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (art. 2).

Lo schema di decreto, inoltre, integra la disciplina vigente in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, intervenendo sull'art. 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006. Si prevede che: i) il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi d'informazione "esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa"; ii) la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se "strettamente necessaria" per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni d'interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'art. 329 c.p.p.); iii) le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre

chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva; iv) con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; v) tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. S'introduce, infine, vi) la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi d'informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello (art. 3).

Due aspetti vanno in special modo sottolineati. In virtù di quanto precisato dalla direttiva, tale disciplina trova applicazione dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e a prescindere dal fatto che essa sia messa a conoscenza, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata, e sino al momento in cui non diventi definitiva la decisione che stabilisce se egli abbia commesso il reato. Rimangono, invece, a essa estranee le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dianzi alla Corte EDU (punto n. 12 del "considerando").

Inoltre, il legislatore ha individuato il diritto di rettifica come mezzo di ricorso adeguato ed efficace in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione.

Secondo quanto previsto dalla direttiva, infatti, un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa (punto n. 44 del "considerando").

C'è da ritenere che questa nuova disciplina, interpretata in maniera conforme ai principi del diritto europeo, che nel caso di specie disvela un'indubbia virtualità positiva della c.d. tutela multilivello dei diritti fondamentali, possa avere idonee ricadute sul sistema dell'informazione giudiziaria. È chiaro che, laddove è previsto un diritto di rettifica nei confronti di dichiarazioni non consentite di pubbliche autorità, si deve ritenere, di conseguenza, esercitabile la medesima pretesa anche nei riguardi di informazioni diffuse dai media non rispettose della presunzione d'innocenza. Altrimenti, sarebbe da reputare ineffettivo il diritto a non essere indicato come non colpevole sino alla condanna definitiva, in violazione di quel diritto dell'Unione che proprio questo nuovo provvedimento legislativo vuole attuare.